

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) ED IL COMUNE DI GIBELLINA (TP) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004

PREMESSO

- che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.";

- che il Comune di Gibellina ha richiesto (nota PEC prot. gen. 15132/2016), ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per un periodo decorrente dalla data di approvazione della presente convenzione sino al 30.11.2016 e per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, l'Arch. Vincenzo Barresi, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Castelvetro, inquadrato in categoria D1, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - Titolare di posizione organizzativa, al quale poter assegnare le competenze di Responsabile dell'Area Tecnica;

- che il Comune di Castelvetro ha dato il proprio nulla-osta all'utilizzazione del dipendente sino alla data di scadenza del mandato del Sindaco e comunque sino al 31/05/2017;

- che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi (nota prot. gen. n. 4212/UT del 29/11/2016);

- che il Dirigente del Settore Uffici Tecnici, presso cui è assegnato il dipendente, ha prestato assenso all'utilizzo richiesto (nota prot. gen.n.4212/UT del 29/11/2016);

- che la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Castelvetro, in quanto il servizio presso il Comune di Gibellina avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;

- che la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2
Oggetto e finalità**

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo dell'Arch. Vincenzo Barresi, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Castelvetro, incaricato del



profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – Categoria D1 del vigente CCNL e titolare della posizione organizzativa, da parte del Comune di Gibellina, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004.

Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Gibellina delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere.

Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

Art. 3

Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata della convenzione l'Arch. Vincenzo Barresi presterà servizio presso il Comune di Castelvetro e per n.112 ore settimanali presterà servizio presso il Comune di Gibellina.

Le Amministrazioni di Castelvetro e di Gibellina, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente, nell'ambito del profilo professionale di appartenenza.

All'Arch. Vincenzo Barresi verrà assegnata dal Comune di Gibellina la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica in conformità alla disciplina prevista dai vigenti CC.NN.LL. e dal relativo ordinamento professionale nonché ai criteri definiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'attribuzione della titolarità dell'area delle posizioni organizzative sarà di competenza dell'organo preposto da ciascun Comune, con l'emissione di appositi e distinti atti di nomina.

Il dipendente Vincenzo Barresi presterà servizio presso il Comune di Gibellina **“per n. 12 ore settimanali da svolgere nelle giornate del lunedì e del mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, salvo improrogabili esigenze dell'Ufficio di appartenenza o del Comune di Gibellina”**. Il riparto dell'orario di lavoro è suscettibile di variazione anche nella sua articolazione giornaliera.

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei singoli Comuni.

Art. 4

Durata della convenzione

La prosecuzione della convenzione si rinnova sino al 31/05/2017 e cesserà, salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso.

Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta.

Art. 5

Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Gibellina:

- la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Castelvetro che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente, esclusivo titolare anche del potere disciplinare;
- la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Castelvetro.

Il Comune di Gibellina provvederà a trasmettere, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrate ed in uscita, del suddetto dipendente.

Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Castelvetro che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati e preventivamente autorizzati dal Comune di Gibellina relativamente al giorno di servizio prestato presso quest'ultimo.

Al Comune di Castelvetro spetterà la gestione del monte ferie annuo.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Castelvetro, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Gibellina.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione dell'utilizzazione che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 6

Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri con riferimento all'utilizzazione del dipendente presso ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in modo proporzionale all'utilizzazione fra il Comune di Castelvetro e il Comune di Gibellina, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione secondo i rispettivi ordinamenti di valutazione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici.

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Castelvetro, anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali.

Il Comune di Gibellina si impegna a rimborsare al Comune di Castelvetro il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento all'Arch. Vincenzo Barresi, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

Al dipendente compete, con oneri a carico del Comune di Gibellina, il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 41 del CCNL del 14/9/2000.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza mensile dal Comune di Castelvetro ed il Comune di Gibellina provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'indennità di posizione, determinata dal comune di Castelvetro, è pari ad euro 6.653,27.

L'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione è a carico del Comune deliberante, nel rispetto del limite massimo dell'indennità attribuibile, pari a 16.000,00 euro annui.

La retribuzione di risultato potrà variare, a seconda dei risultati raggiunti, da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione determinata in ciascun ente. Ogni ente provvede all'autonoma attribuzione di tale retribuzione, facendosi carico della correlata spesa.

I Comuni di Castelvetro e di Gibellina s'impegnano a garantire al dipendente la fruizione del servizio mensa, in conformità alle modalità in uso presso le singole amministrazioni. Il relativo onere a carico del datore di lavoro s'intenderà attribuito al Comune di effettiva presenza nel giorno di fruizione del servizio.

Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, eventualmente previsti da norme particolari, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa.

Art. 7

Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Castelvetro e Gibellina, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni.

Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.



Art. 9
Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.
La convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, L. 241/90.

Li, 5 DIC. 2016

Per il Comune di Castelvetrano
IL DIRIGENTE AD INTERIM
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Livio Bilo Maggio)



Per il Comune di Gibellina

